

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.44 del 31 maggio 2011

Riunione del 26 maggio 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Luigi Rosario Perone

CAF/43/2011 – Appello dei tesserati Francesco Lunetto, Gianluca Cannavò e Mariangela Giannola (quest'ultima in proprio e quale Presidente del sodalizio ASD Lupi Pallavolo Partinico) avverso i provvedimenti adottati dalla CGN con C.U. n. 31 del 28.4.2011 (sospensione da ogni attività federale per anni quattro a carico di Francesco Lunetto e Mariangela Giannola; sospensione da ogni attività federale per anni uno a carico di Gianluca Cannavò; multa di € 5.000,00 a carico della ASD Lupi Pallavolo Partinico)

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udito il Procuratore Federale

OSSERVA

Con la decisione impugnata la CGN ha statuito come in epigrafe, avendo accertato che, in occasione della Finale Regionale Siciliana del Campionato U/14M disputata in Petralia Soprana (PA) l'11.5.2008, la ASD Lupi Pallavolo Partinico - poi risultata vincitrice – aveva schierato in campo l'atleta Gianluca Cannavò (nato nel 1993 e non utilizzabile in ragione dell'età) facendogli assumere l'identità di altro giocatore (Francesco Barbarotto) che tuttavia, sebbene iscritto nel modulo CAMP 3 e a referto (maglia n. 6) non aveva preso parte alla gara.

Di qui la responsabilità diretta ascritta all'allenatore (Lunetto) all'atleta (Cannavò) e alla Presidente e moglie del Lunetto (Giannola) nonché quella indiretta della società (art. 55 n. 3 R.Giur.).

Va detto che il fatto in causa, come sopra succintamente descritto, non è contestato dagli odierni appellanti, i quali – al di là di generiche e non comprovate doglianze circa la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal Barbarotto nella fase d'indagine ovvero sulla difficoltà di riconoscere con certezza nel Cannavò il sostituto di quest'ultimo sulla sola base delle fotografie in atti – dichiarano tuttavia *apertis verbis* di non voler “*negare alcunché*”.

Il gravame si incentra, piuttosto, sulla eccessività delle sanzioni che, ad avviso degli incolpati, sarebbero esorbitanti rispetto a quelle già comminate in casi analoghi, mettendo peraltro a repentaglio la prosecuzione stessa dell'attività agonistica da parte del sodalizio.

A tal proposito, la CAF ritiene che, pur a fronte dell'inaudita gravità dell'illecito, le pene irrogate – da valutarsi nel loro complesso, anche alla luce del carico derivante dalla sommatoria della sanzione pecuniaria e di quella afflittiva - meritano di essere ridotte ad equità, come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello, riduce ad anni tre e mesi sei la sospensione da ogni attività federale a carico di Francesco Lunetto e di Mariangela Giannola. Riduce a mesi nove la sospensione da ogni attività federale a carico di Gianluca Cannavò. Riduce ad € 3.000,00 la multa a carico della ASD Lupi Pallavolo Partinico.

Dispone restituirsi la tassa in ragione del 50%.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 31.05.2011